

TI_GERICHTE 81.2012.184 vom 7. Mai 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-05-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_81.2012.184

FR: TI_GERICHTE 81.2012.184 du 7 mai 2013

IT: TI_GERICHTE 81.2012.184 del 7 maggio 2013

Volltext

Incarto n.81.2012.184

DA 2275/2012

Bellinzona

7 maggio 2013

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1

(difensore: DI 1, _____)

visto il decreto d'■accusa n. 2275/2012 del 7 maggio 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l'■imputato autore colpevole di

ripetuta guida senza autorizzazione

per aver ripetutamente concesso la guida dell'■autofurgone Citroën targato TI _____ al nipote _____ sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l'■attenzione imposta dalle circostanze, che non era titolare della licenza di condurre richiesta poiché revocatagli dalla competente Autorità amministrativa;

e propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 80.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 4'800.-.

L'■esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 700.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (sette) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

rilevato che il difensore chiede in via principale il proscioglimento e in via subordinata una massiccia riduzione della pena pecuniaria e della multa, come pure la riduzione del periodo di prova a due anni;

richiamati gli art. 95 cpv. 1 lett. e LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell'odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1. IM 1 è prosciolto dall'imputazione di ripetuta guida senza autorizzazione per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 2275/2012 del 7 maggio 2012.

2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 350.- (trecentocinquanta) sono a carico dello Stato.

3. Non si assegnano indennità.

4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona

Il presidente:

La segretaria:

Distinta spesa a carico dello Stato,

fr. 100.-tassa di giustizia

fr. 250.- spese giudiziarie

fr. 350.-totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.